



**POLLIO &
ASSOCIATI**

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE NON FALLIBILE (legge Centaro)

Bergamo, 3 aprile 2012

Marcello Pollio – Pietro Paolo Papaleo



**ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

La legge e il suo *iter* di formazione

Il 23 dicembre 2012 entrava in vigore il **D.L. 22.12.2011 n. 212** rubricato
“***Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e disciplina del processo civile***”

il 27 gennaio 2012 veniva emanata la Legge n. 3 (pubblicata in
G.U. 30.1.2012 n. 24) rubricata “***Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento***” entrata in vigore il 29.2.2012


Il **6 marzo 2012** il **Governo** preparava un nuovo **Schema di disegno di
legge**, che veniva approvato approvato dal Consiglio dei ministri n. 18
del **9.3.2012**

La **novità assoluta** è che dal 23.12.2011 il **debitore non fallibile** che prima non aveva alcuna alternativa a soggiacere alla esecuzione forzata individuale, ora ha la **possibilità di proporre un accordo di ristrutturazione** dei propri debiti attraverso la c.d.

**COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**


Cos' è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?

Meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) dei debiti di soggetti “sovraindebitati” non fallibili



A metà tra “speciale” procedura concorsuale e “sottospecie” di accordi di ristrutturazione


I protagonisti della crisi da sovraindebitamento



- **Struttura e inquadramento della Legge 3/2012**
- **Fruibilità ed ambito applicativo**
- **Proposta di accordo e contenuto**
- **Trattamento dei creditori**
- **Procedura per l' omologa**
- **Revoca, risoluzione e annullamento**
- **Ruolo e funzioni degli Organismi di composizione della Crisi (OCC)**
- **Aspetti sanzionatori**
- **Novità *in itinere***

Struttura e inquadramento della Legge 3/2012

Legge 27.1.2012 n. 3 (in G.U. 30.1.2012, n. 24)
in vigore dal 29.2.2012:




- introduce nel nostro ordinamento **la procedura per la composizione della crisi per i debitori non fallibili**

- completa il quadro delle “opportunità e strumenti” utilizzabili da tutti i debitori (civili e/o imprenditori) in crisi

GRANDE OPPORTUNITA’ ... ma disciplina in parte lacunosa con necessità di integrazioni e coordinamenti

Lineamenti generali della “nuova procedura”




- *istituto di tipo “negoziale” (Accordo di ristrutturazione e Piano)*
- **centralità ruolo Organismi di Composizione della Crisi (OCC)**
- possibilità sospensione pagamenti e blocco aggressione creditori
- perfezionamento previa **maggioranza qualificata di crediti (70%)**
- **obbligo pagamento 100% creditori estranei e privilegiati**
- **necessario attestazione di fattibilità a cura OCC**
- **omologa a cura del tribunale** e controllo su esecutività affidato agli OCC
- previsione **ipotesi di risoluzioni/annullamento**
- previsione **sanzioni penali** a carico debitore e degli OCC

Il (NUOVO) quadro degli strumenti per la soluzione delle “crisi”



Per il debitore fallibile:

- Piano attestato di risanamento
- Accordi di ristrutturazione dei debiti* + eventuale transazione fiscale*
- Concordato preventivo + eventuale transazione fiscale
- Fallimento, L.c.a. e A.S.
- liquidazione volontaria



Per il debitore NON fallibile:


- procedura di composizione della crisi (L. n. 3/2012)*

- liquidazione volontaria (solo per imprenditore comm.le)

*** Vi può accedere anche l' imprenditore agricolo**

Struttura e inquadramento della Legge n. 3/2012 (4)

La struttura della Legge n. 3/2012




Art. 6 - Finalità
Art. 7 - Presupposti accesso
Art. 8 - Contenuti dell'accordo
Art. 9 - Deposito proposta
Art. 10 - Procedimento
**Art. 11 - Raggiungimento
accordo**
Art. 12 - Omologazione accordo
Art. 13 - Esecuzione

**Art. 14 - Impugnazione e
risoluzione**
Art. 15 - OCC
Art. 16 - Iscrizione al Registro
Art. 17 - Compiti OCC
**Art. 18 - Accesso a banche dati
pubbliche**
Art. 19 - Sanzioni
**Art. 20 - Disposizioni
transitorie e finali**

Fruibilità ed ambito applicativo

Presupposto soggettivo:

***“DEBITORE NON SOGGETTO
NE’ ASSOGGETTABILE A PROCEDURE CONCORSUALI”***




- imprenditori commerciali “sotto soglia”
- lavoratori autonomi
- enti non commerciali ed **imprenditori agricoli**
- debitori civili non imprenditori

Non può essere utilizzato dal debitore che abbia già fatto ricorso a tale procedura nei 3 anni precedenti

Preclusione per Imprenditore Fallibile (art. 1, co. 2, L.F.):

Colui che abbia superato **ALMENO UNO**
dei seguenti parametri



Attivo di bilancio
negli ultimi 3 anni >
€ 300.000
(per anno)

Ricavi lordi degli
ultimi 3 anni > €
200.000
(per anno)

Debiti
(anche non scaduti)
> € 500.000


Dimensione impresa

Dimensione insolvenza

Nel ricorso per l'accesso alla procedura (di composizione della crisi da sovraindebitamento)...

... è opportuno indicare (nel caso di imprenditore commerciale) **la condizione di**

DEBITORE NON FALLIBILE




Motivare e rappresentare che non ricorrono i requisiti dimensionali di fallibilità

Nel caso di imprenditore commerciale in contabilità semplificata (i.e. ditta individuale o società personale) vd istruzioni **Circolare T. Milano 21 dicembre 2006**

Il caso dell' **imprenditore agricolo**

- E' un imprenditore non commerciale non fallibile ...
- ... che, tuttavia, può autonomamente utilizzare alcuni istituti disciplinati dalla L.F. (accordi ex art. 182 bis e transazione fiscale)*




Tecnicamente è un debitore “non soggetto ne assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1, l.f” (fallimento e concordato preventivo), per cui rientra appieno tra i soggetti fruibili della nuova procedura disciplinata dalla legge 3/2012

* Art. 23, co. 43, D.L. 98/2011 (conv. dalla L. 111/2011)

Presupposto oggettivo:


STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO



- 1) **perdurante squilibrio** tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte, e
- 2) **definitiva incapacità** di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni

Il debitore deve trovarsi di una situazione di
CRISI IRREVERSIBILE GIA' CONCLAMATA
(per l' imprenditore commerciale "non fallibile" è l' insolvenza)


Principali indicatori di CRISI IRREVERSIBILE



- revocazione affidamenti e/o interruzione del credito bancario con intimazione al rientro immediato
- decreti ingiuntivi definitivi e/o non opposti
- procedure civili esecutive in atto e/o in fase avanzate
- debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione)


Il debitore deve dare prova di una di una condizione obiettiva: interna (squilibrio tra patrimonio e debiti), esterna (incapacità di adempiere ai debiti)

Differenze (principali) con gli **Accordi di ristrutturazione**



- **CONSENSO CREDITORI PIU' QUALIFICATO**
- **no RISTRUTTURAZIONE DEBITO FISCALE E PREVIDENZIALE**
- **no FALCIDIA DEBITORI PRIVILEGIATI**
- **necessità (in certi casi) NOMINA LIQUIDATORE PROFESSIONALE**
- **necessità (in certi casi) GARANTE TERZO**
- **previsione OMBRELLO PROTETTIVO PIU' AMPIO**
- **previsione CONTROLLO POST OMOLOGA (a cura degli OCC)**
- **NO PREDEDUCIBILITA' (in caso di fallimento del debitore)**

Differenze (principali) con il **Concordato preventivo**



- **CONSENSO CREDITORI (molto) PIU' QUALIFICATO**
- no **EFFICACIA *erga omnes***
- no **FALCIDIA DEBITORI PRIVILEGIATI**
- no **RISTRUTTURAZIONE DEBITO FISCALE E PREVIDENZIALE**
- prevede limitazioni/condizioni sotto il profilo del contenuto del piano
- previsione *automatic stay*, ma *stand still* (assai) più limitato
- no previsione nomina organi giudiziari (salvo il caso del liquidatore professionale)
- **NO PREDEDUCIBILITA' (in caso di fallimento del debitore)**


Proposta di accordo e contenuto

La proposta del debitore deve consistere in un:

ACCORDO

di ristrutturazione dei debiti

(che preveda la **SODDISFAZIONE DEI CREDITORI** attraverso qualsiasi forma)



L' accordo (proposta di pagamento) presuppone necessariamente un
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
(redatto con l'ausilio ed attestato dall' OCC)

Contenuti minimi/vincoli dell' Accordo


- regolare **pagamento CREDITORI ESTRANEI** (non aderenti): **100%**
- integrale **pagamento CREDITORI PRIVILEGIATI** (non aderenti): **100%**
- indicazione scadenze e previsioni pagamenti e **modalità liquidazione dei beni**
- intervento di **liquidatore professionale** se utilizzati beni sottoposti a pignoramento



L' accordo deve essere **sottoscritto da un terzo** (anche in garanzia) se le risorse del debitore con assicurano la fattibilità del piano

Le modalità di liquidazione dei beni

Riguardano i **beni necessari all'esecuzione dell'accordo**
(quindi è possibile escludere determinati beni)




Il piano deve indicare:

- insieme delle procedure per la vendita dei singoli beni
- tempi di previsionale realizzo
- potenziale ricavato dalla liquidazione
- costi della liquidazione

Contenuti facoltativi dell' Accordo/Piano


- suddivisione dei creditori in classe e possibilità soddisfo (anche) mediante cessione di redditi (crediti) futuri
- previsione di **eventuali garanzie** (necessarie se il piano non appare fattibile)
- affidamento patrimonio ad un **fiduciario per la liquidazione**
- eventuali limitazioni nell' utilizzo di moneta bancaria elettronica e/o all' accesso al credito al consumo



E' possibile prevedere **moratoria (di un anno) del pagamento dei creditori estranei** (vd infra)

Le garanzie per l'adempimento dei debiti

- specifici **BENI** o **REDDITI**
- garanzia sull'intero patrimonio del debitore (**FIDEIUSSIONE**)
- garanzia atipiche (**LETTRE DE PATRONAGE**)
- **ASSUNTORE**
- **DONAZIONI**




In caso di **RILASCIO DI GARANZIE**, la proposta deve essere sottoscritta dai **TERZI GARANTI**

La garanzia potrebbe essere rilasciate anche in corso di procedura o dopo l'omologazione dell'accordo

L' affidamento del patrimonio ad un fiduciario

Ulteriore applicazione normativa del “trust”




- il fiduciario designato gestisce il patrimonio e lo liquida in favore dei creditori
- viene attuata una vera e propria segregazione del patrimonio da liquidare

Il giudice ha il dovere di nominare un liquidatore (in luogo del fiduciario designato) in presenza di beni sottoposti a pignoramento


Documentazione (prevista dalla legge)

- Elenco creditori con indicazione somme dovute
- Elenco beni del debitore
- Indicazione atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
- **Attestazione fattibilità del piano (a cura dell' OCC)**
- Elenco spese occorrenti al sostentamento del debitore e della sua famiglia (per la durata del piano)
- Certificato stato di famiglia del debitore
- Copia scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (per chi svolge attività impresa)



La **PROPOSTA COMPLETA** è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore

Documentazione facoltativa



- Certificato attestante pendenza o meno di esecuzioni
- Certificato attestante l' assenza di procedure concorsuali in corso
- Certificato attestante l' assenza di accertamenti fiscali o previdenziali in corso
- Certificazione della cancelleria del tribunale che il debitore non abbia fatto ricorso (negli ultimi 3 anni) a tale procedura

Trattamento dei creditori



Creditori “estranei”


Deve essere assicurato il **REGOLARE PAGAMENTO**



estranei

Creditori non aderenti:

- dissenzienti
- pretermessi



Adempimento integrale del credito alle scadenze previste:
non possibile dilazione ma solo (eventuale) moratoria


A rigore sono estranei quelli **PRETERMESSI** ed i **TITOLARI DI CREDITI IMPIGNORABILI**

E dubbio se i **dissenzienti** (destinatari di proposta non accettata) **debbono essere considerati estranei o “interni”** (subiscono falcidia se raggiunta maggioranza)

La moratoria

Il Piano può prevedere una **MORATORIA FINO A 1 ANNO** per i **pagamenti ai creditori estranei**, a condizione che:

- il Piano assicuri il pagamento alla scadenza del nuovo termine
- l'esecuzione del Piano venga affidata ad un liquidatore professionale (nominato dal giudice su proposta dell'OCC)




La moratoria non può riguardare il pagamento dei creditori IMPIGNORABILI ex art. 545 c.p.c.

La moratoria dovrebbe decorrere dall'omologa dell'accordo

Creditori “impignorabili”


- crediti alimentari
- crediti di mantenimento per cause di separazione o divorzio*
- crediti derivanti da omissioni contributive
- crediti per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni



*** Il credito dovrebbe essere considerato nella sola misura che occorre a soddisfare le esigenze vitali dell' avente diritto e tale misura potrebbe/dovrebbe essere determinato dal giudice col decreto sub art. 10 (vedi infra)**

Creditori “privilegiati”

Deve essere assicurato il **PAGAMENTO INTEGRALE** (salvo lo rinuncia anche parziale)



privilegiati

**Prelatizi in
generale**




**Il privilegiato
“incapiente” deve
essere soddisfatto
nei limiti della
garanzia che assiste
il proprio credito**

Ammissibile il pagamento dilazionato (oltre la scadenza fissata per l' adempimento dell' obbligazione) con riconoscimento degli interessi legali

Creditori erariali e previdenziali

In linea di principio tutti privilegiati (comprese le sanzioni)*




Devono essere pagati in misura INTEGRALE, salvo la possibilità di proporre una dilazione

La preclusione di “TRANSAZIONE FISCALE” rende difficile l’ accettazione da parte dei creditori di falcidie (sui chirografi) e/o proposte dilatoria diverse da quelle previste ex lege

* Sono CHIROGRAFARI soltanto il 50% delle sanzioni previdenziali e le sanzioni accessorie a tributi diversi da quelli statali (e.g. comunali)

La formazione delle classi

E' consentita ma **esiste lacuna normativa**




- La formazione delle classi può facilitare il raggiungimento dei consensi
- **Non sono previsti i “vincoli” stabiliti per il concordato preventivo**

Ragioni di “coerenza” imporrebbero l' applicazione analogica dell' art. 160 I.F. : **obbligo rispetto “par condicio” e “criteri formazione”**

Procedura per l'omologa



Steps della procedura



A.
Stand still
(120 gg)

1. **Formazione consenso** (sotto il controllo dell' OCC):
udienza e votazione dei creditori

2. **Omologazione** (a cura del Tribunale)

B. Automatic
stay
(1 anno)

3. **Esecuzione accordo** (sotto il controllo dell' OCC)


A. Disposto con decreto dal GD in sede di udienza dei creditori

B. Disposto in sede di OMOLOGAZIONE dell' accordo

Udienza creditori

Il tribunale, ricevuta la proposta, designa un **giudice**

Il Giudice, verificata regolarità proposta, fissa **IMMEDIATAMENTE** l' Udienza dei creditori (**decreto di convocazione dei creditori**)



- ✓ Comunicazione ai creditori della proposta e del decreto
- ✓ Idonea pubblicità al decreto


Il Giudice all' udienza dispone il BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI Provvedimento reclamabile (procedura ex artt. 737 c.p.c.)





STAND STILL


Divieto, **per un periodo non superiore a 120 gg**, ed a pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore



- protezione patrimoniale per consentire chiusura trattative
- opera nei confronti dei “*creditori aventi titoli o causa anteriore*”
- non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili
- decorre dalla data di efficacia del decreto del giudice
- il giudice può disporre una durata dell' inibitoria anche inferiore a 120 gg
- per il periodo di inibitoria restano “sospesi” i termini di prescrizione e di decadenza (delle azioni inibite)

Votazione dei creditori

I creditori trasmettono direttamente all' OCC (via telegramma, raccomandata o p.e.c.) la **dichiarazioni di consenso**



Possono apportare (proporre) modifiche alla proposta del debitore

L' accordo:

- non pregiudica i diritti dei creditori vs coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso
- non determina novazione delle obbligazioni (salva diversa statuizione)

Necessario il **consenso di** tanti creditori che rappresentino **almeno il 70% dei crediti**

Omologazione

Se l' accordo è raggiunto **l' OCC:**

- trasmette ai creditori relazione su consensi e maggioranze, allegando accordo (definitivo), che i creditori possono contestare nei 10 gg successivi
- Decorsi 10 gg, trasmette al giudice relazione, contestazioni (eventuali) e attestazione (definitiva) su fattibilità del piano

Il giudice:


- Omologa l' accordo e ne dispone la pubblicazione (l' omologa è reclamabile)

Dall' omologa scatta AUTOMATIC STAY per 1 anno →



Automatic stay

Per effetto dell' omologa, proseguono per 1 anno gli effetti protettivi sanciti con il decreto di *STAND STILL* (cd. *Automatic stay*)



opera nei confronti di tutti i creditori

Estranei


Per il periodo corrispondente alla moratoria (per quanto direttamente desumibile dalla contenuto della proposta e per come eventualmente precisato dal giudice in sede di omologa

Altri creditori

Per il tutto il periodo previsto per realizzare i pagamenti indicati nell' accordo

Esecuzione dell' accordo

Avviene sotto la vigilanza dell' **OCC**:




Necessaria **nomina di un liquidatore professionale** da parte del giudice, su indicazione dell' OCC, **se l' accordo prevede utilizzo di beni sottoposti a pignoramento**

Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate, compiendo atti "dispositivi" previa verifica ed autorizzazione del giudice

Sono nulli i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell' accordo e del piano

Revoca, risoluzione e annullamento


Dopo l' omologazione previste specifiche **FATTISPECIE** di
“INVALIDAZIONI” dell' accordo:



- Revoca
- Risoluzione
- Annullamento

La legge intende tutelare i creditori e sanzione i debitori che attivi/ultizzi la procedura in modo **NON CORRETTO** e/o con intento fraudolento nei confronti dei creditori


L' accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg dalla scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali* e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria



Sanzione “impropria” analoga a quella prevista in materia di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.f. (se è prevista transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.)

* Il ritardo di pagamento verso altre amministrazioni pubbliche non comporterebbe la revoca di diritto dell' intero accordo


L' Accordo è annullabile dal tribunale (su istanza di ogni creditore in contraddittorio con il debitore) quando il debitore ha:



- **dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero**
- **sottratta o dissimulata una parte rilevante dell' attivo, ovvero**
- **dolosamente simulato attività inesistenti**

Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento

L' Accordo è soggetto a risoluzione se:



- **il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall' accordo**
- **non vengono costituite le garanzie promesse**
- **l' esecuzione diviene impossibile**

La **risoluzione** è promossa dal creditore con ricorso, **da proporsi a pena di decadenza entro 1 anno** dalla scadenza del termine fissato per l' ultimo adempimento previsto dall' accordo

La sentenza di fallimento a carico del debitore è causa di risoluzione dell' accordo

Ruolo e funzioni degli OCC

Inquadramento


- ruolo propulsivo e centrale nella composizione della crisi
- figura che si pone tra il Commissario Giudiziale (nel concordato preventivo) ed il Mediatore professionale (nella mediazione civile)
- istituzione il funzionamento demandate ad appositi decreti/ regolamenti ministeriali

Le funzioni ed attribuzioni possono essere svolte da professionisti in possesso dei requisiti per assumere la carica di curatore, nonché da notai, nominati dal tribunale

Formazione e requisiti

Costituiti presso enti pubblici e dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità

Devono essere iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia



Operatività subordinata ad emanazione entro 90 gg dal 29/2/2012 di appositi decreti

Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi di conciliazione presso le CCiAA, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai


Ruolo e funzioni

**Vengono “attivati” dalla debitore che
(nel periodo transitorio chiede al tribunale la nomina dell’ OCC)**

- attestano la fattibilità del piano (e la veridicità dei documenti su cui esso si fonda)
- intervengono nella fase di raggiungimento dell’ accordo, interagendo con i creditori
- se il piano prevede l’ utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, propongono al giudice la nomina di un liquidatore professionista
- si rapportano ed interagiscono col giudice nella fase pre omologazione dell’ accordo
- risolvono eventuali difficoltà insorte nell’ esecuzione del piano e vigilano sull’ esatto adempimento
- comunicano ai creditori ogni eventuale irregolarità


Finalità dell' attestazione

Medesima finalità di quella richiesta per gli accordi ex art. 182 bis, L.F.



Consentire al Tribunale il proprio esame ed ai creditori di valutare, con cognizione, cause del dissesto, consistenza del patrimonio e conseguenze dell' accordo

Oggetto dell' attestazione



Accordo e Piano



- Verifica veridicità dei dati su cui si fonda il Piano



- Fattibilità del Piano/ Accordo, anche in relazione ai “tempi”


Aspetti sanzionatori

SANZIONI PENALI a carico del debitore

In caso di utilizzo “distorto” e/o in frode ai creditori dello strumento


Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di:

- aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell' attivo, ovvero dolosa simulazione di attività inesistenti
- produzione di documentazione alterata o contraffatta, ovvero sottrazione, occultamento e distruzione della documentazione attestante i propri debiti
- effettuazione, nel corso della procedura, di pagamenti non previsti nel piano



SANZIONI PENALI a carico degli OCC

In caso di **“false attestazioni”**
(oggi non esistenti per figure “affini”)




Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di false attestazioni in ordine a:

- esito della votazione dei creditori
- veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano
- danni cagionati ai creditori per omissione o rifiuto senza giustificato motivo di un atto del suo ufficio

Novità *in itinere*




DDL approvato dal CDM in data 9.3.2012



Modifiche alla Legge n. 3/20121


Obiettivo di aumentare efficacia e capacità operativa della disciplina sul sovraindebitamento

Le modifiche “proposte”



- **definizione di debitore consumatore e previsione di procedura ad hoc**
- **previsione pagamento non integrale dei creditori privilegiati** (eccetto taluni crediti tributari e previdenziali) : trasformazione della procedura in chiave concordataria con previsione cram down
- **vincolatività della proposta omologata anche nei confronti dei creditori non aderenti**
- **riduzione al 60% della soglia prevista per il raggiungimento dell' accordo tra debitore non consumatore e creditore**
- **autonomo procedimento di omologa del piano del consumatore che prescinde da consenso dei creditori**
- **introduzione procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore (anche se consumatore)**
- **previsione esdebitazione verso i creditori non soddisfatti**

La *(nuova)* **struttura della Legge 3/2012** *(de jure condendo)*



- Sezione Prima - Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

§ 1 – Disposizioni generali (artt. 6 – 9)

§ 2 – Accordo di composizione della crisi (artt. 10 – 12)

§ 3 – Piano del consumatore (artt. 12 bis – 12 ter)

§ 4 – Esecuzione e cessazione degli effetti dell' accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (artt. 13 – 14)

- Sezione seconda – Liquidazione del patrimonio

(artt. 14 ter – 14 duodecies)

- Sezione terza – Disposizioni comuni

(artt. 15 ter – 17 duodecies)

Qualche considerazione finale

Svantaggi/vantaggi della nuova procedura



Quali vantaggi/utilità?


- superamento crisi e “reintegrazione” (esdebitazione) del debitore
- possibilità moratoria pagamenti e stand still generalizzato
- procedura snella, sotto il controllo di un “mediatore” qualificato



Quali svantaggi/limiti?

- necessaria maggioranza super qualificata
- pagamento 100% dei creditori privilegiati (fisco compreso)
- minore snellezza in caso di (obbligo) effettuazione liquidazione professionale
- sanzioni penali in caso di utilizzo non corretto dello strumento

ATTENZIONE



In caso di necessità, se si utilizza la procedura di sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012 attualmente vigente

Si dovrà attendere da tre a cinque anni perché lo stesso soggetto possa accedere nuovamente all'istituto del sovraindebitamento (vd. Schema di DDL approvato il 9.3.2012 Consiglio ministri)



**POLLIO &
ASSOCIATI**

Via XII Ottobre 28r
16121 Genova

t +39 010 589081
f +39 010 589306

www.pollioeassociati.it

Grazie per l' attenzione

Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it